FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI
c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 – Fax Tiscali 1786070337
info@unsabeniculturali.it – www.unsabeniculturali.it

BOLLETTINO SINDACALE

N. 13 DEL 11 SETTEMBRE 2013

Precari PA, il testo del ddl: tutte le novità per i lavoratori pubblici

Come è noto, il Governo in data 26.08.2013 ha predisposto il ddl salva precari della pubblica amministrazione, che alleghiamo al presente bollettino sindacale.

Innanzitutto, il **disegno di legge introduce una nuova corsia preferenziale a tutti i lavoratori della PA assunti con contratto a termine nei concorsi pubblici.** D'ora in avanti, infatti, e fino a tutto il 2015, **il 50% dei posti messi a bando** nelle selezioni, sarà riservato a coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nell'ultimo quinquennio.

Sempre in materia di organici, poi, viene stabilito come **adottare contratti a tempo determinato**, nella pubblica amministrazione, debba rappresentare, da qui in poi, esclusivamente un'eccezione o un'esigenza al fine di costituire un *carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale".* Restano **inconvertibili i contratti in scadenza in forma definitiva**, mentre le assunzioni a tempo indeterminato vengono identificate come le uniche applicabili nell'ambito PA.

Mentre invece sul versante dell'area **dirigenti**, c'è tempo fino al 31 dicembre 2013 per gli enti al fine di adottare i regolamenti organizzativi, pena, **dal prossimo primo gennaio, l'impossibilità di ricorrere a nuovi innesti nei quadri** della PA. Tutelati, comunque, i dirigenti con rapporti in corso e fino a fine contratto. Viene formata, fino a dicembre, una **riserva degli incarichi dirigenziali** equivalente al numero dei quadri in eccedenza rispetto al piano di ristrutturazione organico.

In tema di **esuberi**, viene specificato che ci saranno **altri 12 mesi** rispetto al termine prefissato di fine 2014 per potersi ritirare dal lavoro con i requisiti antecedenti alla legge Fornero. La previsione dei numeri in eccedenza dovrà essere fornita **entro il prossimo 30 settembre**; non oltre la fine del 2015, poi, andranno indicati anche tutti coloro che, posti tra le quote in esubero, non potranno essere reintegrati. Quindi, **viene concesso alle società partecipare di accordarsi per attuare piani paralleli di mobilità del proprio personale** (massimo 3 anni, con quota del 30% dello stipendio spettante alla "municipalizzata"), così come quegli enti che controllino le società stesse verranno obbligati a stilare dei **piani industriali** sugli organici delle società stesse.

Infine, tra le novità sicuramente più attese del ddl salva precari, poi, la **conferma di nuove mille assunzioni nel corpo dei Vigili del Fuoco**, a lungo attese dalla massa di discontinui che prestano servizio nelle caserme. A questo proposito, **le graduatorie vengono spostate di validità fino alla conclusione del 2015**: nel complesso, si tratta di un portafoglio di circa 75 milioni di euro nei prossimi 3 anni, che inciderà sui compensi dei volontari.

Cordiali saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI

DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TITOLO I

Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, nonché di lavoro flessibile e di mobilità

CAPO I
Disposizioni in materia di reclutamento ed assunzioni

Art.1

(Disposizioni in tema di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:*

      a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

      b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato presso l'amministrazione che emana il bando, almeno tre anni negli ultimi cinque anni, di contratto di somministrazione di lavoro o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione dei periodi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.";

   b) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente: "*Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, secondo la legge, tale riduzione si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva, applicando i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, a seguire, tenendo conto delle riserve del comma 3-bis e dell'articolo 52.*";

   c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: *"Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli*

enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equilanza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico sul sito istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente "*Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. ".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 66, commi 9, 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) l'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
   c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole *", secondo le modalità di cui al comma 10,*".

5. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente "*E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, fino al 31 dicembre 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, nel limite del 50 per cento per l'anno 2015 e nel limite del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.*"
6. Sono nulle le assunzioni adottate in violazione del regime previsto dalle leggi in materia di *turn over* e di vincoli di spesa del personale, con conseguente responsabilità erariale nei confronti di coloro che hanno adottato gli atti.
7. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 95 /2012, le parole "di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art.2

(Disposizioni in materia di visite mediche, terapie e prestazioni specialistiche)

1. Il comma 5-*ter* dell'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"5-ter. *Nel caso in cui l'assenza abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante attestazione di presenza trasmessa dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione all'amministrazione e al dipendente mediante posta elettronica*.".

CAPO II

Misure per favorire la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni

Art.3

(Semplificazione delle procedure di mobilità nel pubblico impiego)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole "*dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato*" sono sostituite dalle seguenti parole "*sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è assegnato sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale sarà assegnato*";
   b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente "*Prima di avviare procedure concorsuali e di procedere a nuove assunzioni di vincitori o di idonei di concorsi rimane fermo l'obbligo di applicare l'art. 34-bis, a pena di nullità degli atti adottati in violazione di tale obbligo. Con la programmazione triennale del fabbisogno di personale le pubbliche amministrazioni definiscono in termini qualitativi e quantitativi le tipologie di professionalità ricercate mediante procedure di mobilità ai sensi del comma 1, nel rispetto*

dei posti vacanti nella dotazione organica e delle disponibilità di bilancio. La programmazione deve favorire un'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Si applicano l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.";

c) al comma 2 le parole "*l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale*" sono sostituite dalle seguenti parole "*l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale*";

d) al comma 2-*bis* le parole "*Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo,*" sono sostituite dalle seguenti parole "*Le amministrazioni che attivano le procedure di mobilità di cui al presente articolo finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedono,".*

2. Il secondo periodo dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente "*Per le amministrazioni dello Stato le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando, ove necessaria, la riorganizzazione degli uffici dirigenziale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400*".

CAPO III
Disposizioni di razionalizzazione delle limitazioni assunzionali previste dalle norme in materia di riduzione della spesa pubblica

Art.4
(Disposizioni in tema di incarichi dirigenziali)

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   1. "*Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o*

analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, a detrazione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. I dirigenti di ruolo in eccedenza hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza.".

TITOLO II

Disposizioni per il potenziamento della funzionalità delle pubbliche amministrazioni

Capo I

Misure per l'amministrazione dell'Interno

Art.5
(Alienazione e rottamazione dei veicoli sequestrati per illecito amministrativo)

1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il prefetto effettua la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, ovvero presso il custode–acquirente individuato ai sensi dell'art. 214-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, senza che, nello stesso periodo, il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo abbia manifestato interesse alla restituzione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio e indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione. La ricognizione è aggiornata con periodicità triennale.
2. I veicoli di cui al comma 1 sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, nonché i criteri di determinazione del corrispettivo della cessione.
4. La cessione è comunicata dal prefetto al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
5. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 24 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. Fuori dai casi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del citato decreto-legge 24 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo manifesti interesse alla restituzione successivamente all'alienazione, il medesimo ha titolo esclusivamente alla corresponsione di un indennizzo pari alla somma effettivamente derivata dall'alienazione, al netto di eventuali oneri a suo carico.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II
Misure per il Ministero degli affari esteri

Art.6
(Misure di razionalizzazione della spesa relativa al personale in servizio all'estero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto in fine il seguente comma:
"Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200."

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:
"Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo per le spese aggiuntive necessarie al trasporto degli effetti. L'ammontare del contributo è parametrato alla distanza tra la sede di servizio e quella di destinazione ed è compreso tra il trenta e il cento per cento rispettivamente dell'indennità di cui all'articolo 175 per il personale trasferito ad una sede estera e dell'indennità di cui all'articolo 176 per il personale richiamato all'Amministrazione centrale.
Se dipendenti fra loro coniugati sono trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e se il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede è inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento per l'erogazione del contributo e la quantificazione dello stesso. Con le medesime modalità, sono individuate annualmente le sedi all'estero per cui l'ammontare delle indennità di servizio o le particolari situazioni abitative, logistiche o di disagio giustifichino la corresponsione del contributo in misura diversa."

c) è abrogato l'articolo 200;

d) all'articolo 201 dopo la parola *"domestici"* sono soppresse le parole *"nonché per i trasporti di cui all'articolo 199"*;

e) al secondo comma dell'articolo 202 dopo la parola *"domestici"* sono soppresse le parole *"ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti"*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il decreto di cui alla lettera b) è emanato entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.